

Codice penale svizzero

Modifica del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 2010¹;

visto il parere del Consiglio federale del 25 agosto 2010²,

decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Ingresso, primo comma

visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale⁴,

Art. 97 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

Art. 124

Mutilazione di
organi genitali
femminili

¹ Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

1 FF 2010 4941

2 FF 2010 4967

3 RS 311.0

4 RS 101

Art. 260^{bis} cpv. 1 lett. c^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

^{c^{bis}}. mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);

II

1. Coordinamento dell'articolo 97 capoverso 2 del Codice penale⁵ con la legge federale del 13 giugno 2008⁶ sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli o la modifica del Codice penale del 30 settembre 2011, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 97 capoverso 2 CP riceve il seguente tenore:

Art. 97 cpv. 2

² In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.

2. Coordinamento dell'articolo 97 capoverso 2 del Codice penale⁷ con la modifica del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 19 dicembre 2008⁸

Concerne soltanto il testo tedesco.

⁵ RS 311.0

⁶ FF 2008 4593

⁷ RS 311.0

⁸ RU 2011 725

III

Il Codice di procedura penale⁹ è modificato come segue:

Art. 168 cpv. 4 lett. a

⁴ La facoltà di non deporre non sussiste se:

- a. il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP¹⁰; e

Art. 251 cpv. 4

⁴ Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP¹¹.

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. Codice penale¹²: articoli 111–113, 115, 118 numero 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 161, 163 numero 1, 180, 181–185, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo periodo, 230^{bis}, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{quinq}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. Codice penale¹³: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191,

⁹ RS 312.0

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 311.0

¹² RS 311.0

¹³ RS 311.0

192 capoverso 1, 195, 197 numeri 3 e 3^{bis}, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo periodo, 230^{bis}, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{quinqies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2011¹⁴

Termine di referendum: 19 gennaio 2012

¹⁴ FF 2011 6583